

Circolari per la clientela

**Riduzione del limite di utilizzo
del denaro contante dall'1.7.2020 -
Credito d'imposta sulle commissioni
per pagamenti elettronici**

1 PREMESSA

A partire dall'1.7.2020, il limite all'utilizzo del denaro contante si abbasserà dagli attuali 2.999,99 euro a 1.999,99 euro.

Tale limite resterà operativo fino alla fine del 2021. Dall'1.1.2022, infatti, il limite diventerà di 999,99 euro.

Per le violazioni commesse e contestate dall'1.7.2020 al 31.12.2021 il minimo edittale sarà pari a 2.000,00 euro (e non più a 3.000,00 euro). Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dall'1.1.2022, invece, il predetto minimo edittale sarà ulteriormente abbassato a 1.000,00 euro.

Per le operazioni effettuate nei confronti di turisti stranieri, resta applicabile il regime di deroga che consente l'utilizzo dei contanti fino a 15.000,00 euro, nel rispetto delle previste condizioni.

A decorrere dall'1.7.2020 si applica inoltre il credito d'imposta del 30% in relazione alle commissioni addebitate agli esercenti per i pagamenti elettronici tracciabili effettuati da consumatori finali.

2 LIMITI ALL'UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE

Il divieto di utilizzare importi pari o superiori a 2.000,00 euro dall'1.7.2020 e pari o superiori a 1.000,00 euro dall'1.1.2022, riguarda il trasferimento di denaro contante (e di titoli al portatore) effettuato a qualsiasi titolo tra "soggetti diversi" (persone fisiche o giuridiche).

Il limite all'utilizzo del denaro contante, quale che ne sia la causa o il titolo, vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono "artificiosamente frazionati".

Per tali trasferimenti è necessario ricorrere a banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.

2.1 SOGGETTI DIVERSI

Secondo la FAQ Dipartimento del Tesoro 3.10.2017 n. 8, con le parole "soggetti diversi" il legislatore intende riferirsi ad entità giuridiche distinte.

Si pensi, a titolo esemplificativo, ai trasferimenti che intercorrono tra:

- due società;
- il socio e la società di cui questi fa parte;
- società controllata e società controllante;
- legale rappresentante e socio;
- due società aventi lo stesso amministratore;
- una ditta individuale ed una società, nelle quali le figure del titolare e del rappresentante legale coincidono.

Il tutto per acquisti o vendite, per prestazioni di servizi, per acquisti a titolo di conferimento di capitale, o per il pagamento dei dividendi.

2.2 OPERAZIONE FRAZIONATA

Per operazione frazionata si intende un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.

3 CONSEGUENZE SANZIONATORIE

Dal punto di vista sanzionatorio, si ricorda che, fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 50.000,00 euro.

Per esigenze di coerenza sistematica, peraltro, è stato previsto che per le violazioni commesse e contestate dall'1.7.2020 al 31.12.2021, il minimo edittale sarà pari a 2.000,00 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dall'1.1.2022, invece, il predetto minimo edittale sarà ulteriormente abbassato a 1.000,00 euro.

Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000,00 euro, invece, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.

Oblazione e pagamento in misura ridotta

Alla violazione relativa al limite all'utilizzo del denaro contante è applicabile l'istituto dell'oblazione, che ammette il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni "dalla contestazione immediata" o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Tale facoltà non è esercitabile da chi se ne sia già avvalso per altra analoga violazione il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.

Peraltro, prima della scadenza del "termine previsto per l'impugnazione" del decreto che irroga la sanzione, il destinatario del decreto sanzionatorio può chiedere al Ministero dell'Economia e delle Finanze procedente il pagamento della sanzione in misura ridotta. La riduzione ammessa è pari a un terzo dell'entità della sanzione irrogata. L'applicazione della sanzione in misura ridotta non è ammessa qualora il destinatario del decreto sanzionatorio si sia già avvalso, nei 5 anni precedenti, della stessa facoltà.

4 POSIZIONE DEI PROFESSIONISTI

I limiti all'utilizzo del denaro contante presentano rilevanti conseguenze per i professionisti. Innanzitutto, le parcelle di importo pari o superiore ai nuovi limiti non potranno essere incassate, in contanti, in un'unica soluzione. Si ricorda, peraltro, come la FAQ Dipartimento del Tesoro 3.12.2017 n. 12 abbia precisato che, a fronte di una fattura unica il cui importo sia superiore al limite, è possibile accettare il versamento di denaro contante a titolo di caparra, purché il trasferimento in contanti sia inferiore alla soglia oltre la quale è obbligatorio l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.

Comunicazione delle infrazioni alla Ragioneria territoriale dello Stato

I professionisti, inoltre, sono obbligati a comunicare alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato (RTS) le infrazioni alle violazioni dei limiti di utilizzo del denaro contante delle quali acquisiscano notizia nello svolgimento della propria attività.

La comunicazione non va effettuata quando oggetto dell'infrazione è un'operazione di trasferimento segnalata come operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Ad ogni modo, a fronte dell'abbassamento della sanzione minima edittale per chi, dall'1.7.2020, commetterà l'illecito in questione, nessuna riduzione è prevista per i destinatari degli obblighi antiriciclaggio che omettano di comunicare l'infrazione. Per essi, infatti, la sanzione minima rimane pari a 3.000,00 euro.

5 TABELLA RIEPILOGATIVA DEI LIMITI ALL'UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE

Variazioni dei limiti relativi al trasferimento del contante	
Ambito temporale di riferimento	Soglia
Dal 9.5.91 al 25.12.2002	20.000.000 di lire
Dal 26.12.2002 al 29.4.2008	12.500,00 euro
Dal 30.4.2008 al 24.6.2008	5.000,00 euro
Dal 25.6.2008 al 30.5.2010	12.500,00 euro
Dal 31.5.2010 al 12.8.2011	5.000,00 euro
Dal 13.8.2011 al 5.12.2011	2.500,00 euro
Dal 6.12.2011 al 31.12.2015	1.000,00 euro
Dall'1.1.2016 al 30.6.2020	3.000,00 euro
Dall'1.7.2020 al 31.12.2021	2.000,00 euro
Dall'1.1.2022	1.000,00 euro

6 ASSEGNI BANCARI, POSTALI E CIRCOLARI

Le novità ricordate tendono ad allineare la disciplina relativa all'utilizzo del contante a quella prevista per gli assegni bancari, postali e circolari.

È, infatti, fissato a 1.000,00 euro l'importo a partire dal quale gli assegni bancari e postali e gli assegni circolari ed i vaglia postali e cambiari devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

7 OPERAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI TURISTI STRANIERI

I turisti stranieri possono effettuare acquisti in contanti entro il limite di 15.000,00 euro.

L'art. 3 co. 1 - 2-bis del DL 2.3.2012 n. 16, conv. L. 26.4.2012 n. 44, prevede infatti la deroga al divieto di trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori al limite generale e fino all'importo di 15.000,00 euro, per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo, effettuati:

- da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana;
- presso i commercianti al minuto e soggetti equiparati (di cui all'art. 22 del DPR 633/72) e le agenzie di viaggio e turismo (di cui all'art. 74-ter del DPR 633/72).

La deroga in questione si applica anche ai cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea (UE) o allo Spazio economico europeo (SEE).

7.1 CONDIZIONI PER LA DEROGA

Per fruire della suddetta deroga, prevista per agevolare il turismo straniero, è necessario che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:

- invii all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione preventiva di adesione alla disciplina in esame, nella quale occorre indicare il conto corrente intrattenuto presso un operatore finanziario, intestato allo stesso cedente o prestatore, che si intende utilizzare per il versamento del denaro contante;
- identifichi il cliente straniero (fotocopiando il passaporto);
- acquisisca da quest'ultimo un'autocertificazione, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, attestante il fatto di non essere cittadino italiano, nonché il possesso della residenza fuori del territorio dello Stato italiano;

- nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione, versare il denaro contante incassato sul conto corrente indicato (consegnando all'operatore finanziario copia della ricevuta della comunicazione preventiva effettuata all'Agenzia delle Entrate).

La deroga in esame, nel rispetto dei suddetti adempimenti, è quindi applicabile:

- fino al 30.6.2020, per operazioni di importo pari o superiore a 3.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro;
- dall'1.7.2020 e fino al 31.12.2021, per operazioni di importo pari o superiore a 2.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro.

7.2 COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AL LIMITE GENERALE

I commercianti al minuto, i soggetti equiparati e le agenzie di viaggio e turismo devono inoltre riepilogare le operazioni effettuate in deroga al limite ordinario di trasferimento del denaro contante, comunicandole annualmente all'Agenzia delle Entrate.

In relazione all'anno 2020, la comunicazione all'Agenzia delle Entrate riguarderà quindi le operazioni in contanti legate al turismo straniero di importo:

- pari o superiore a 3.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro, effettuate dall'1.1.2020 al 30.6.2020;
- pari o superiore a 2.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro, effettuate dall'1.7.2020 al 31.12.2020.

La comunicazione delle operazioni in contanti relative al turismo straniero, riguardanti l'anno 2020, dovrà essere effettuata:

- entro il 10.4.2021, da parte dei soggetti che effettuano le liquidazioni periodiche IVA su base mensile, ovvero entro il 20.4.2021, da parte degli altri soggetti;
- mediante il modello di comunicazione polivalente, approvato ai sensi del provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908.

8 OBBLIGO DI POS

I soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso "carte di pagamento"; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica (sono in ogni caso fatte salve le disposizioni antiriciclaggio del DLgs. 231/2007).

L'art. 23 del DL 26.10.2019 n. 124 (c.d. "collegato alla legge di bilancio 2020") aveva previsto che, a decorrere dall'1.7.2020, la "mancata accettazione" di pagamenti tramite carte di pagamento, di qualsiasi importo, da parte di soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sarebbe stata punita con la sanzione amministrativa di 30,00 euro, aumentati del 4% del valore della transazione per la quale fosse stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

Tale previsione è stata infatti soppressa in sede di conversione in legge.

9 CREDITO D'IMPOSTA AGLI ESERCENTI PER LE COMMISSIONI APPLICATE SUI PAGAMENTI ELETTRONICI

L'art. 22 del DL 26.10.2019 n. 124, conv. L. 19.12.2019 n. 157, ha introdotto un credito d'imposta a favore degli esercenti attività d'impresa, arte o professioni, pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante:

- carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 7 co. 6 del DPR 605/73;
- altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Il credito è riconosciuto a condizione che gli esercenti, nel corso dell'anno d'imposta precedente a quello di riferimento, abbiano conseguito ricavi e compensi per un importo non superiore a 400.000,00 euro.

L'agevolazione si applica, comunque, nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regime "*de minimis*".

9.1 DECORRENZA

Ai fini del credito d'imposta in esame, rilevano le commissioni addebitate agli esercenti in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali a partire dall'1.7.2020.

9.2 COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DA PARTE DEGLI OPERATORI FINANZIARI

Ai fini della spettanza all'esercente del credito d'imposta in esame, gli operatori dei sistemi di pagamento elettronici tracciabili devono effettuare un'apposita comunicazione telematica mensile all'Agenzia delle Entrate, contenente:

- il codice fiscale dell'esercente;
- il mese e l'anno di addebito delle commissioni;
- il numero totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
- il numero totale delle operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali nel periodo di riferimento;
- l'importo delle commissioni addebitate per le operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali;
- l'ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

9.3 COMUNICAZIONE AGLI ESERCENTI DA PARTE DEGLI OPERATORI FINANZIARI

I prestatori di servizi di pagamento, che hanno stipulato un contratto di convenzionamento con gli esercenti, devono trasmettere agli stessi mensilmente e per via telematica l'elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte.

L'inoltro delle comunicazioni deve essere effettuato:

- in modalità telematica (es. tramite PEC o pubblicazione nell'*on line banking* dell'esercente);
- entro il ventesimo giorno del mese successivo a ciascun periodo di riferimento.

9.4 UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24 (ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97), a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.

9.5 INDICAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta in esame deve essere indicato:

- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione;
- nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

Il credito d'imposta non concorre però alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.

9.6 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DA PARTE DEGLI ESERCENTI

Gli esercenti utilizzatori del credito d'imposta in esame sono tenuti a conservare, per 10 anni dall'anno in cui il credito d'imposta è stato utilizzato, la documentazione relativa alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con strumenti elettronici di pagamento.